SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi » **(945)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 699, 702, 710
BERGAMASCO 706, 707
BORRACCINO 702, 708
BORSARI 705, 707, 708
DE LUCA 703, 710
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 709
PAZIENZA 705
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 700, 708
ZUGNO . . . . . 704, 705, 707 e *passim*

Discussione e approvazione:

« Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina » **(1360)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 710, 711, 718 e *passim*
ASSIRELLI 714
BORSARI 716
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . . 710, 715
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 716
MARANGONI 711, 715, 718
POERIO 714, 715, 716
SEGNANA 712, 715
ZUGNO 716

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi » (945)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il completamento ed am-

modernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi ».

Prego il relatore, senatore Segnana, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha presentato alla Presidenza del Senato il 6 marzo 1973 il disegno di legge che oggi è sottoposto al nostro esame, recante disposizioni per il completamento e l'ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi. In occasione della discussione di altri provvedimenti e degli stati di previsione della spesa per quanto concerne la nostra competenza è stata più volte sottolineata la necessità di ammodernare gli stabili adibiti a sedi di amministrazioni dello Stato onde mettere le stesse in grado di disporre di uffici moderni, adeguati alle nuove esigenze, e di operare tutte quelle ristrutturazioni necessarie per mettere la pubblica Amministrazione allo stesso livello organizzativo e di efficienza dell'attività privatistica.

Il problema merita una particolare considerazione e ritengo che il presente disegno di legge possa determinare una prospettiva di maggiore efficienza per la pubblica Amministrazione.

In tutte le provincie sono stati creati i nuovi uffici dell'IVA e sappiamo che per questi uffici, collocati in stabili di proprietà privata, vengono pagati affitti considerevoli. Situazioni come queste ne esistono moltissime e l'onere a carico dello Stato per il pagamento di questi affitti si aggira intorno ai 20 miliardi annui.

Quali possono essere le soluzioni da adottare per far fronte a questo problema? Anzitutto adattare, ampliare e migliorare gli stabili disponibili; in secondo luogo costruire oppure acquistare nuovi immobili da destinare agli uffici. La prima soluzione non è sempre la migliore. Abbiamo visto, infatti — e credo che ciascuno di noi ne abbia esperienza — che il mettere mano a vecchi edifici comporta spesso un onere di spesa notevolissimo, mentre i risultati che vengono conseguiti sono spesso non adeguati alla spesa sostenuta. Più accettabile mi sembra la seconda soluzione e cioè quella di costruire o comunque acquistare degli immobili nuovi. Nella costruzione o nell'acquisto di immobili nuovi è più facile realizzare delle strutture di carattere tecnico che consentano un migliore adeguamento a quelle che sono le necessità e le esigenze di una amministrazione moderna. Dobbiamo riconoscere che di fronte a questa situazione non vi è una prospettiva di soluzione con le sole entrate ordinarie dello Stato: infatti il gettito di tali entrate viene assorbito da moltissime spese che crescono di giorno in giorno, sia per quanto riguarda il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, sia per gli aumenti, in genere, dei costi della pubblica Amministrazione. Con queste entrate ordinarie quindi ben difficilmente si potrebbe far fronte agli oneri derivanti dalla costruzione e dall'acquisto di nuovi immobili.

Il Governo, pertanto, prospetta alla nostra attenzione i criteri essenziali per l'attuazione di un razionale programma di completamento ed ammodernamento degli immobili destinati a servizi governativi, incentrato sulla determinazione prioritaria, in via legislativa, dei modi di utilizzo delle somme ricavate dall'alienazione degli immobili dismessi o sclassificati, per oggettiva inidoneità, dalla loro attuale destinazione pubblica. Al riguardo ritengo sia opportuno richiamare le norme che disciplinano il regime dei beni demaniali contenute in alcuni articoli del codice civile.

L'articolo 822 del codice civile stabilisce: « Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri

beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ».

L'articolo 823, relativo alla condizione giuridica del demanio pubblico, stabilisce che i beni demaniali sono inalienabili. Gli articoli seguenti (artt. 824 e 825) si occupano dei beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali e dei diritti demaniali sui beni altrui.

L'articolo 826, relativo al patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni, merita in particolare la nostra attenzione. Esso recita: « I beni appartenenti allo Stato, alle Provincie e ai Comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle Provincie e dei Comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Provincie e dei Comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio ».

L'articolo 828 del codice civile tratta della condizione giuridica dei beni patrimoniali. Ne do lettura:

« I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ».

L'articolo 829, infine, riguarda il passaggio di beni dal demanio al patrimonio: « Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle Provincie e dei Comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali ».

Ho voluto dare lettura di questi articoli del codice civile per ricordare come la materia è stata trattata in modo molto preciso e quali sono le disposizioni per il passaggio di questi beni dal demanio al patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge al nostro esame riguarda non solo i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e che vengono dismessi al patrimonio disponibile in quanto è cessato l'uso governativo cui erano destinati, ma anche i beni costituenti il cosiddetto demanio pubblico accidentale, che vengono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato con provvedimento di sclassifica, in quanto hanno perso i caratteri obiettivi della demanialità.

Quale meccanismo viene previsto dal disegno di legge? All'articolo 1 si stabilisce che il ricavato della vendita dei beni immobili appartenenti allo Stato, con esclusione di quelli di proprietà di Amministrazioni autonome, sia utilizzato, secondo i criteri e le modalità fissate nello stesso disegno di legge, per il completamento e l'ammodernamento del patrimonio destinato ad uffici e servizi statali; all'articolo 2 si stabilisce che il ricavato della vendita dei beni immobili adibiti ad uffici e servizi di Amministrazioni statali, e da queste dismessi o sclassificati, sia assegnato nella misura dell'80 per cento allo stato di previsione della spesa dal Ministero dei lavori pubblici per essere riservato alla costruzione di immobili da adibire ad uffici e servizi dell'Amministrazione che ha dismesso o sclassificato i beni.

Qual è stata la ragione per cui si è stabilito di attribuire l'80 per cento del ricavato della vendita dei beni immobili al Ministero dei lavori pubblici? Perchè a questo Ministero è attualmente attribuita, in linea generale,

la competenza per la costruzione degli immobili che devono servire per gli uffici dello Stato. Il secondo comma dell'articolo 2, per quanto riguarda i beni dismessi o sclassificati dal Ministero della difesa, stabilisce che l'80 per cento del ricavato deve essere destinato allo stato di previsione della spesa di questo stesso Ministero, il quale dispone di una propria organizzazione tecnica per la costruzione degli immobili destinati al conseguimento dei fini istituzionali. L'articolo 3 prevede che il ricavato della vendita dei beni già facenti parte del demanio idrico e marittimo sia assegnato nella misura del 20 per cento al lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. L'articolo 4 prevede che il ricavato della vendita dei beni patrimoniali disponibili, sempre per l'80 per cento, sia riservato al Ministero dei lavori pubblici per essere destinato alla costruzione di immobili da adibire ad uffici e servizi delle amministrazioni delle finanze e del tesoro. L'articolo 5 stabilisce che le quote riservate a favore delle singole amministrazioni dello Stato sono utilizzate dal Ministero dei lavori pubblici in base alle esigenze segnalate dall'amministrazione interessata. Le residue quote delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili sono assegnate ad un fondo, da iscriversi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riservato alla costruzione ed acquisto di immobili da adibire ad uffici e servizi delle amministrazioni dello Stato e per lavori di ampliamento, adattamento, manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti allo Stato nonchè per le spese di delimitazione dei beni e per ogni altra spesa rientrante nelle finalità della legge in oggetto. Praticamente queste quote vengono fatte confluire ad un fondo comune da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro. È stabilito poi al terzo comma dell'articolo 5 che la ripartizione fra le singole amministrazioni avvenga attraverso un programma di coordinamento fatto da un apposito comitato nominato dal Ministro delle finanze, del quale debbono far parte due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici. È previsto inoltre che questo comitato deve essere presieduto da un Sottosegretario di Stato per le finanze. Sempre l'articolo 5, al quarto comma, prevede che le somme risultanti dalla ripartizione del fondo stesso saranno poi iscritte, con decreto del Ministero del tesoro, negli stati di previsione dei Ministeri competenti a seconda delle spese da effettuare. L'articolo 6 prevede che il comitato interministeriale competente alla ripartizione delle quote residue delle somme ricavate dalla vendita degli immobili può autorizzare l'assegnazione di tali somme a favore di quelle amministrazioni dello Stato che non sono in grado di dismettere o sclassificare un immobile adibito a propri uffici o servizi senza preventivamente disporre di un nuovo immobile, qualora esse si impegnino a dismettere o a sclassificare il vecchio immobile all'atto della consegna del nuovo. L'articolo 7 prevede che le vendite siano effettuate ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, della quale ci siamo anche occupati nell'ultima seduta di questa Commissione, approvando un disegno di legge che modifica gli importi stabiliti per le vendite a trattativa privata Questi sono gli aspetti essenziali della normativa al nostro esame. Non so se sono stato sufficientemente chiaro; credo che anche gli onorevoli colleghi che hanno potuto dare una scorsa alla relazione illustrativa si siano resi conto di quale sia il meccanismo previsto da questo provvedimento. Credo perciò che esso sia senz'altro da approvare in quanto dovrebbe agevolare sensibilmente il processo di ammodernamento dei servizi amministrativi statali. Per questa via si renderà anche possibile una diminuzione dell'onere per affitti che grava in maniera molto pesante a carico del bilancio di ciascun anno. Pertanto, riservandomi di fornire eventuali altri chiarimenti nel corso della discussione, concludo invitando la Commissione a dare il proprio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R R A C C I N O . In linea generale noi concordiamo con le considerazioni svolte

dal senatore Segnana circa la necessità di fornire la pubblica Amministrazione di infrastrutture più efficienti ed adeguate. E questo, ha rilevato il relatore, innanzitutto per riorganizzare modernamente le articolazioni operative dello Stato; in secondo luogo, per eliminare l'onere dei fitti, già abbastanza elevato (20 miliardi), che lo Stato paga annualmente per utilizzare fabbricati privati rinnovando edifici che oggi vengono dichiarati non efficienti, non utilizzabili, laddove è possibile e dove non è possibile sostituendoli con nuovi immobili. E si è sottolineato che questo provvedimento si rende necessario perchè le entrate ordinarie sono insufficienti per far fronte all'allargamento delle strutture della pubblica Amministrazione. Il principio, quindi, che si afferma attraverso questo provvedimento è questo. il ricavo della vendita degli immobili inservibili deve essere utilizzato per l'ammodernamento e per l'acquisto di nuovi immobili. Si pongono poi dei criteri precisi di ripartizione di queste somme, ferme restando, naturalmente, le norme che disciplinano il passaggio dei beni immobili dal demanio al patrimonio dello Stato. E si propone anche la costituzione di un comitato interministeriale il quale dovrebbe valutare la giustezza delle esigenze indicate dai vari Ministeri per far fronte all'adeguamento delle proprie strutture. Per quanto riguarda, in particolare, la composizione di questo comitato, ci pare giusto che in esso siano inclusi anche i rappresentanti dei sindacati perchè qui parliamo di strutture organizzative dell'attività amministrativa statale e quindi parliamo anche di problemi che interessano soprattutto il personale; riteniamo quindi necessario che queste esigenze siano valutate anche dai sindacati, i quali debbono poter essere rappresentati in questo comitato per esprimere il proprio parere, la propria opinione sulle proposte che verranno presentate dalle singole amministrazioni. Per il resto, per quanto riguarda i criteri di ripartizione del ricavato delle vendite tra i vari dicasteri, si tratta di indicazioni che devono essere valutate con la massima attenzione da parte della Commissione, in considerazione della oggettiva delicatezza della materia.

Comunque, il meccanismo che ci viene proposto, anche se non è tale — a nostro avviso — da sopperire integralmente alle necessità di un radicale adeguamento dei servizi amministrativi, dovrebbe valere a fornire delle entrate più consistenti rispetto alle esigenze reali. Riteniamo però che queste esigenze debbano poter essere valutate a fondo da questo comitato chiamato ad esprimere il giudizio sulle particolari condizioni di funzionalità degli uffici e sulla necessità del loro adeguamento. Appare opportuna, pertanto, l'integrazione di questo comitato interministeriale con i rappresentanti dei sindacati, proprio al fine di ottenere una valutazione più organica e completa dell'insieme delle attività degli uffici della pubblica Amministrazione e delle loro esigenze.

D E L U C A . Io ho chiesto la parola dopo aver ascoltato l'esposizione chiara, come sempre, del senatore Segnana perchè in ordine a questo disegno di legge ho una preoccupazione. Si è sempre parlato della unitarietà del bilancio dello Stato, del principio che le entrate debbono affluire in una specie di serbatoio unico e che poi le destinazioni vengono fatte o con leggi particolari oppure adeguando i capitoli in sede di compilazione del bilancio dello Stato. Questa volta mi sembra che si rompa questo principio. Io ammetto che si possa procedere all'alienazione di edifici patrimoniali dello Stato in determinate cicostanze e destinare le somme ad uno scopo determinato quando c'è un'esigenza precisa, idividuata; ma questo fatto innovativo di natura generale, di creare un fondo del Tesoro, di creare fondi presso vari Ministeri, sia pure per un nobile scopo qual è quello del rinnovo del patrimonio dello Stato, mi sembra vulneri un principio che finora ha presieduto alle norme della contabilità generale dello Stato. Tanto più che è in corso la revisione di questa legge della contabilità dello Stato anche per quanto si riferisce ai beni patrimoniali dello Stato stesso, a forniture, a contratti eccetera. Quindi io torno ad esprimere la mia

perplessità di fronte a questo principio innovatore che non mi convince completamente.

Z U G N O . Ringrazio il collega Segnana per l'ampia relazione svolta e per le precisazioni di ordine tecnico e giuridico che ha fornito. L'esperienza che abbiamo vissuto in questi anni dimostra che questo provvedimento è necessario e urgente, in quanto molti immobili di proprietà di varie amministrazioni, non si comprende per quale motivo, restano inutilizzati, in tutto o in parte, e, nonostante dismessi, nonostante resi disponibili, non vengono venduti.

Il problema che si pone, a mio avviso, è il seguente: a rigore non ci dovrebbe essere necessità di un provvedimento di questo tipo in quanto l'Amministrazione dello Stato nel suo complesso dovrebbe vedere quali sono le sue necessità (le quali possono anche variare nel tempo) e dovrebbe utilizzare le entrate derivanti dalla vendita di questi immobili per la costruzione di nuovi immobili. Che cosa succede, invece? Che normalmente, quando questi immobili vengono sclassificati dal demanio e vengono venduti, sembra che il grande fondo delle entrate dello Stato perda ogni sensibilità nei confronti delle amministrazioni che hanno venduto (indipendentemente dal fatto che chi ha venduto può avere dei bisogni, perchè anche chi non ha venduto può averne!), cioè incamera i relativi ricavi.

Quindi, la prima cosa che l'Amministrazione dovrebbe fare è quella di destinare gli introiti ottenuti attraverso queste vendite alla costruzione di immobili destinati ai servizi dell'Amministrazione stessa, in modo da evitare di andare in affitto presso terzi e pagare delle cifre elevate. Purtroppo, invece, tutte le volte che si è venduto, lo Stato ha introitato i ricavi, nonostante la voce grossa fatta dai vari Ministeri per i loro bisogni e particolarmente dal Ministero delle finanze, che ha uffici sparsi dappertutto (credo sia l'Amministrazione più periferizzata) e che ha bisogno di locali dove collocare i suoi servizi. Indubbiamente il Tesoro non è stato mai sensibile alle necessità di queste amministrazioni e in particolare dell'Amministrazione delle finanze. Esiste una ragione ed è probabilmente questa: le disponibilità sono sempre limitate rispetto ai bisogni complessivi, anche urgenti, e il Tesoro, la Ragioneria generale dello Stato, quando devono predisporre il bilancio, si trovano sempre davanti a richieste enormemente superiori a quelle che sono le disponibilità.

Finora, quindi, dato questo stato di cose, le Amministrazioni che avevano la disponibilità di questi immobili, non li hanno venduti, preferendo tenerli quasi inutilizzati o inutilizzati completamente, sapendo che, qualora li avessero venduti, il ricavato non sarebbe andato a loro vantaggio, ad alleviare le loro difficoltà in ordine a giuste esigenze di locali, ma sarebbe andato ad incrementare il grande calderone del bilancio dello Stato.

Per i motivi esposti, ritengo che queste disposizioni siano veramente molto opportune, in quanto aiuteranno ad eliminare quel patrimonio che non è più necessario o non è più in condizioni di servire alle varie Amministrazioni dello Stato, spingendole a rinnovare i loro immobili, le strutture dei loro servizi. Sappiamo quanta importanza abbiano anche le strutture, che devono essere opportunamente rispondenti alle esigenze degli uffici, anzi: ad esempio, numerosi uffici dell'IVA, che hanno particolari esigenze anche per le macchine di cui dispongono, vengono magari sistemati in vecchi locali dove sicuramente non c'è la rispondenza a quelle che sono le necessità proprie e le attrezzature di cui hanno bisogno.

Il disegno di legge al nostro esame — ripeto — costituirà un notevole stimolo per le varie Amministrazioni ad un rinnovamento, ad un ammodernamento.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal collega De Luca, indubbiamente il criterio migliore è quello di far affluire tutte le entrate al bilancio dello Stato, che con una visione globale, ogni anno può destinare poi questi importi alle esigenze delle varie amministrazioni, tenendo anche conto, sotto un certo aspetto, dell'origine di queste entrate, cioè considerando in modo particolare le amministrazioni che hanno venduto e che si sono private di questi immobili, perchè non sempre si tratta di immobili del tutto inutilizzati. Però, siccome fi-

nora lo Stato non ha operato in questo modo, appare opportuno, a mio avviso, procedere così come è previsto nel disegno di legge in discussione.

L'unità del bilancio non si mantiene con queste disposizioni? Senatore De Luca, la « ferita » non è neppure nella struttura formale del bilancio, perchè tutti i ricavati delle vendite vanno comunque al bilancio dell'entrata, soltanto che invece di essere, a suo tempo, destinati ai vari Ministeri per l'acquisto o l'affitto o la manutenzione straordinaria degli immobili, vengono fin da adesso, con legge, predestinati a queste finalità. Quindi, l'unità formale del bilancio non viene scalfita, cioè l'importo complessivo che nel bilancio dell'entrata avremmo trovato se non ci fosse questo disegno di legge e l'importo che troveremo dopo la sua eventuale approvazione saranno uguali in quanto — ripeto — tutto quello che si realizzerà andrà al bilancio dello Stato; solo che si stabilisce, mi sembra all'ultimo articolo del disegno di legge, che il Ministro del tesoro, con suoi decreti, provvederà alle variazioni di bilancio necessarie a destinare le somme ricavate all'acquisto di questo o quell'immobile.

Da un punto di vista formale, pertanto, non credo ci sia una vulnerazione dei princìpi della legge di contabilità generale dello Stato. L'unica cosa che può lasciare perplessi è che questa predestinazione viene fatta quasi indipendentemente da quelle che saranno invece le varie necessità, che nel tempo potrebbero modificarsi. Sarebbe stato molto meglio che da parte dell'Amministrazione tutti questi fondi fossero stati destinati in ogni tempo, a seconda delle particolari esigenze che si presentavano, a questi fini: costruzione, manutenzione e ammodernamento degli immobili. Sappiamo, però, che l'Amministrazione è quella che è e che la Ragioneria generale dello Stato è sottoposta a quelle pressioni che tutti sanno nel momento in cui redige il bilancio.

B O R S A R I . Non confondiamo le cose?

Z U G N O . Non le confondiamo, in quanto per questa via facilitiamo la vendita di immobili che, diversamente, le Amministrazioni non alienerebbero. La resistenza a vendere è dovuta al fatto che si sa che gran parte dei fondi ricavati non saranno poi destinati alle Amministrazioni per i loro bisogni, ma verranno utilizzati per finalità magari completamente diverse: urgenti certamente dal punto di vista generale, ma che non soddisfano le esigenze immediate che hanno le Amministrazioni che amministrano questi beni.

Non credo che tali considerazioni diminuiscano la portata del disegno di legge, anzi ne rafforzano la validità in quanto è opportuno, dopo una esperienza di molti decenni, risolvere il problema, e il modo migliore mi sembra sia quello indicato nel provvedimento al nostro esame.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ci trova un po' perplessi; noi possiamo condividere il principio economicamente saggio di ridurre l'incidenza delle locazioni e trasformare gradatamente queste spese per canoni di fitto e manutenzione ordinaria degli immobili, attraverso degli opportuni spostamenti della proprietà dello Stato (vendita di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dismessi e, quindi, divenuti disponibili, oppure del demanio, in maniera da inserire questi beni nell'economia generale dello Stato con una immediata economicità) in investimenti infrastrutturali che realizzano, al contempo, un sensibile risparmio nell'erogazione dei canoni di fitto; abbiamo però una doppia serie di preoccupazioni che dobbiamo esprimere e che si rifletteranno nel voto, che quindi già anticipo, e che sarà di astensione.

Una prima serie di preoccupazioni si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore De Luca. A noi non sembra che sia giusto cristallizzare le varie branche dell'Amministrazione come se fossero delle membra a se stanti e non riteniamo che il meccanismo del « fondo comune » previsto dall'articolo 5 valga ad assicurare una visione unitaria delle esigenze dei vari settori amministrativi. A nostro avviso prevale invece un criterio di frammentarietà, rappresentato

dalla ben più ingente percentuale dell'80 per cento che, per il disposto dell'articolo 2, viene destinata alle singole amministrazioni dalle quali si dipartono i beni che vengono utilizzati. Questa considerazione del senatore De Luca è per noi oggetto di accurata meditazione, perchè in una seria visione dei problemi dello Stato non ci sembra che sia bene procedere come proposto, per cui se il bene esce da una amministrazione che magari non ne ha bisogno, l'80 per cento del bene stesso debba essere reinvestito in immobili per la stessa Amministrazione. Altre Amministrazioni dello Stato possono avere urgenza maggiore di sedi e di edifici e non disporre di un patrimonio da poter vendere per utilizzarne il ricavato nella costruzione delle proprie sedi.

Questa è la prima raccomandazione che facciamo presente agli onorevoli Commissari; la seconda discende non tanto dalla lettura del testo del disegno di legge quanto dal contenuto della parte finale della relazione che lo accompagna che non sappiamo, in verità, se costituisca un'asserzione velleitaria o, piuttosto, voglia semplicemente arricchire ed infiorare il testo.

Certo si è che si legge: « È da porre in evidenza che l'attuazione delle emanande norme, oltre al conseguimento degli scopi sopra indicati, comporterà effetti economici e sociali di cospicua portata. Esse consentiranno, infatti, di realizzare programmi di risanamento, largo impiego di materiali, assorbimento di manodopera. Contribuiranno, perciò, ed in misura non trascurabile, al progresso economico e sociale nel quadro dei piani pluriennali di economia programmata ».

Ebbene, confessiamo che questa parte finale della relazione ci ha piuttosto sorpresi! Non si tratta dunque di approvare una normativa intesa a regolamentare casi particolari, non si tratta solo dell'eliminazione di spese che è bene non gravino sul bilancio dello Stato. Se dobbiamo dar fede alle parole per quel che significano qui si parla, addirittura, di un'iniziativa da inserirsi nel quadro dei piani pluriennali di economia programmata, di una spoliazione ingente, quindi, del patrimonio e del demanio dello Stato.

In definitiva, onorevoli senatori, qui si fa riferimento ad una complessa iniziativa in cui la pubblica amministrazione parrebbe intesa a vendere, in un clima che non è certo il più favorevole ad un simile genere di operazioni, vecchi immobili per acquisirne poi di nuovi passando, naturalmente, attraverso tutte le inevitabili lungaggini burocratiche, subendo il degrado del valore del la moneta che, nel frattempo, si sarà verificato, con la lentezza del meccanismo dello Stato che, mentre oggi vende, non sappiamo quando poi ricostruirà e che, nell'intervallo tra la vendita e la costruzione, certamente finirà con il rimetterci.

In conclusione, se si fosse trattato del disegno di legge puro e semplice, informato cioè al principio da noi accettato dell'eliminazione dei canoni di locazione dovuti dallo Stato, saremmo anche stati propensi ad approvarlo, per quanto, pur favorevoli al principio di ordine generale, lo troviamo concretizzato nel provvedimento in maniera troppo frammentaria, mentre la stessa possibilità di una visione organica delle esigenze delle varie branche amministrative appare seriamente compromessa dall'eccessiva rigidità del meccanismo di ripartizione del ricavato delle vendite.

Comunque, ripeto, saremmo anche stati favorevoli al provvedimento; ma se a tutte queste nostre considerazioni uniamo quelle che discendono dalla lettura della relazione dove si sottolinea che le emanande norme, come ho già detto, vanno inserite nel quadro dei piani pluriennali di economia programmata e che contribuiranno in maniera non indifferente al progresso economico e sociale del Paese, allora ci sembra che in questo discorso venga realmente coinvolto tutto il patrimonio dello Stato, per cui le nostre preoccupazioni originarie aumentano inducendoci a dichiarare l'astensione del nostro Gruppo.

B E R G A M A S C O . Ritengo, signor Presidente, che il presente disegno di legge costituisca, in qualche modo, il complemento di quello da noi approvato la settima-

na passata, che agevolava la vendita dei beni patrimoniali dello Stato. In quell'occasione si disse: lo Stato va liquidando il suo patrimonio. Ebbene, mi pare che le norme in esame siano proprio dirette ad evitare che questo avvenga, prevedendo, con il ricavato dei beni che verranno alienati, un reinvestimento in nuovi immobili.

Certamente, è da tener presente l'osservazione fatta dal senatore De Luca, che mi sembra meritevole di attenta considerazione e mi associo anche a quanto poc'anzi detto dal senatore Zugno: in teoria, la normativa vigente in materia sembra funzionale ma, in pratica, essa si presta agli inconvenienti lamentati, cioè il fatto che le vendite di immobili non vengono realizzate, per cui i fabbricati continuano a rimanere nelle deplorevoli condizioni in cui sono.

Mi pare che le ipotesi di maggior rilievo previste nel disegno di legge siano due: la prima riguarda beni già in uso ad Amministrazioni statali, dismessi o sclassificati e, in questo caso, non so se sia più opportuno destinare l'80 per cento del ricavato delle vendite alla costruzione di immobili da adibire ad uffici e servizi dell'Amministrazione che ha dismesso o sclassificato i beni come indicato dall'articolo 2, oppure sia preferibile lasciare maggiore libertà alle varie amministrazioni. Si potrebbe forse arrivare ad una proporzione del 50 e 50 per cento.

Z U G N O . La proporzione ottimale potrebbe essere quella del 70 e del 30 per cento.

B E R G A M A S C O . In altre parole, almeno in parte, si potrebbero considerare delle variazioni nelle percentuali.

La seconda ipotesi è quella prevista dall'articolo 3 e riguarda il ricavato delle vendite dei beni già facenti parte del demanio idrico e marittimo: mi pare che in questo caso, effettivamente, non vi sia nulla di pregiudicato in quanto le assegnazioni alle varie amministrazioni saranno effettuate da un comitato che dovrà tener conto delle rispettive, effettive necessità delle amministrazioni stesse, fatta eccezione per un 20 per cento del ricavato che viene riservato all'Amministrazione che ha provveduto alla sclassifica dei beni alienati.

Infine, per quanto concerne la relazione io non la interpreterei, come ha fatto il senatore Pazienza, nel senso che il disegno di legge tende ad agevolare la liquidazione dei beni dello Stato; piuttosto, mi pare che la relazione voglia semplicemente dire, sia pure usando un linguaggio un po' troppo enfatico, che anche queste alienazioni, questi nuovi investimenti e le nuove costruzioni da farsi rappresentano un incentivo che rientra nel quadro più generale della programmazione.

B O R S A R I . Desidero dire che il mio Gruppo trova estremamente valido il principio che si intende istituire con il presente disegno di legge: quello del reimpiego del ricavato degli immobili venduti dallo Stato in altri immobili.

Tale principio, del resto, è valido per una serie di amministrazioni minori che si è sempre preteso si comportassero seguendo questo sistema; è il caso, ad esempio, degli enti locali i quali, quando alienano propri immobili, devono poi reimpiegarne il ricavato in altri immobili.

Tutto questo, ripeto, è giustissimo e lo Stato fa bene a mettersi per questa strada.

Ritengo tuttavia di particolare rilevanza l'osservazione fatta dal senatore De Luca e tale da non poterla nè sottacere nè ignorare; in definitiva, noi parliamo tanto di programmazione, di unitarietà di indirizzi, di interventi e così via ma poi, come nel caso presente rischiamo di favorire il consolidamento di eventuali sperequazioni esistenti tra i vari settori amministrativi nella disponibilità di immobili.

Tenuto conto dell'evolversi dei compiti delle varie amministrazioni in relazione al progresso dei tempi ed al mutarsi delle cose perchè noi dovremmo dunque, *a priori*, precostituire una situazione di tal genere? Spetta senza dubbio a noi il compito di salvaguardare l'unitarietà della programmazione dello Stato e questo principio è valido anche per il reimpiego dei fondi di cui discutiamo; dirò anzi che, quando il senato-

re Borraccino ha chiesto se restavano inalterati i metodi di alienazione, credevo che la risposta dell'onorevole relatore fosse stata affermativa, mentre poi dalle osservazioni fatte dai senatori De Luca, Pazienza ed altri mi sono reso conto che le cose non stanno in questi termini.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Le procedure restano sempre ferme; se un bene non è disponibile non può essere venduto. Non si intacca la normativa prevista dal codice civile in materia.

B O R S A R I . Comunque, questo è un altro aspetto del problema; a me interessa invece quello che ho detto poc'anzi e che è stato evidenziato anche da altri Commissari.

A questo punto, signor Presidente, sarebbe forse utile soffermarci un momento a riflettere sulle osservazioni fatte e, se non si vuol perdere tempo, potremmo nominare una Sottocommissione composta dai rappresentanti dei vari Gruppi affinchè riveda il provvedimento, corregga quelle che, a mio modesto avviso, sono vere e proprie storture, elaborando un testo che ci offra certe garanzie.

Non possiamo non concordare sulla necessità di evitare, per quel che è possibile, nuovi errori; dobbiamo anzi sforzarci di correggere i difetti presenti nell'ingranaggio dell'Amministrazione statale, mentre, se approvassimo il provvedimento così come è, creeremmo nuove difficoltà.

Ripeto, poichè ci si offre la possibilità di fare un buon provvedimento, che serva realmente, facciamo tutto il possibile fino in fondo.

La nostra proposta è dunque di emendare il disegno di legge per affermare il principio che ne è a base nel modo migliore; per non perdere tempo, nominiamo una Sottocommissione che lo approfondisca, dopo di che il testo concordato tornerà in Commissione e noi lo approveremo definitivamente.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, si può dire che gran parte delle osservazioni fatte si riconducono, almeno per quelli che sono gli aspetti di critica, ad un rilievo di fondo svolto dal senatore De Luca: che con questo disegno di legge, praticamente, si toglierebbe la caratteristica dell'unitarietà al bilancio dello Stato.

Io stesso mi ero posto questo problema che, tuttavia, avevo superato giudicando accettabile il nuovo meccanismo proposto per rendere più agile e sicuro l'utilizzo dei fondi derivanti allo Stato dalla vendita di beni.

Per tale via, infatti, si evita di convogliare questi fondi nel cosiddetto « calderone » delle entrate di bilancio e, nel momento stesso in cui si verifica la vendita dei beni, si prevede una immediata nuova destinazione dei fondi su capitoli di bilancio il che, a mio avviso, anche se costituisce un'innovazione sul piano dei princìpi, dovrebbe rendere però un grosso servizio in linea pratica. Si rende cioè più facile l'immediato utilizzo di questi fondi, ripeto, evitando anche la continua azione da parte delle varie amministrazioni interessate per sensibilizzare il Tesoro ai propri problemi ed ottenere la disponibilità di nuovi uffici.

Comunque, se dopo le osservazioni fatte si ritiene opportuno che il provvedimento venga dibattuto ed approfondito in sede di Sottocommissione non mi opporrò certamente. Un approfondimento è sempre utile, ma lascio alla discrezione della Commissione e del Presidente di giudicare l'opportunità di tale scelta, che ritarderà indubbiamente la conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

B O R R A C C I N O . Non è nostra intenzione ritardare l'approvazione del provvedimento! Si impone, invece, un momento di riflessione su questa nuova procedura, per cercare di conciliare le osservazioni di principio fatte presenti dal senatore De Luca con l'esigenza pratica da noi già accettata: quella di reinvestire il ricavato delle vendite.

Ripeto, bisogna però trovare lo strumento tecnico capace di conciliare opportunamente il tutto.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Nessuna difficoltà da parte del Governo se la Commissione ritiene di approfondire, in sede di Sottocommissione, il problema sollevato dal senatore De Luca, sul quale i rappresentanti di tutti i Gruppi politici si sono soffermati nei propri interventi.

Mi permetto solo di far presente che il provvedimento in esame trova applicazione nei confronti di determinati beni immobili: quelli patrimoniali disponibili, quelli patrimoniali indisponibili e quei beni demaniali che, una volta che vengono sclassificati a norma delle vigenti disposizioni di legge (nulla si innova a tal proposito), acquistano essi pure la condizione giuridica della disponibilità e quindi dell'alienabilità.

È stato qui detto, e sono d'accordo con quanto sostenuto in proposito dal senatore Zugno, che purtroppo molte amministrazioni che dispongono di beni praticamente inutilizzati se li tengono, perchè sanno che se li vendono il ricavato andrà a disperdersi nel « calderone » generale del bilancio statale.

Da parte delle amministrazioni si tratta di una sorta di « patriottismo », di un atteggiamento che evidentemente dobbiamo correggere nell'interesse superiore della collettività, ma che costituisce tuttavia una forte remora all'alienazione dei beni.

Si arriva infatti a situazioni irrazionali come quella verificatasi in un paese vicino alla mia città, dove vi è una costruzione realizzata dall'amministrazione provinciale 15 anni fa per un certo scopo che però non è mai stata utilizzata e che oggi cade a pezzi e costituisce un patrimonio non soltanto di nessuna utilità per quella amministrazione, ma del quale nessun altro si giova.

In questo stesso piccolo paese vi sono: la caserma dei Carabinieri, la caserma della Guardia di finanza, la caserma della Forestale, la caserma della Pubblica sicurezza, la caserma della Polizia stradale. È un paese di duemila abitanti, ma è importante perchè sede di un mandamento di pretura. Ora per l'affitto di questi locali le varie Amministrazioni spendono da cinque a sei milioni l'anno mentre sensibile sarebbe il risparmio se costruissero un edificio con una caserma unica; a prescindere poi dal fatto che in tal modo molti servizi potrebbero essere anche unificati, semplificando e rendendo più efficienti i compiti d'istituto.

Ora questa soluzione potrebbe trovare pratica attuazione col disegno di legge che è stato presentato dal Governo. Quindi, tenendo conto, per quanto si riferisce, per esempio, in modo specifico all'Amministrazione finanziaria, che noi abbiamo moltissimi locali che sono stati dismessi (gli uffici del registro e delle imposte indirette) e che l'Amministrazione finanziaria ha assoluta necessità di uffici nuovi, perchè molti servizi sono stati concentrati, perchè vi sono interminabili apparecchiature meccanografiche per i nuovi sistemi, perchè si incontrano enormi difficoltà nel reperimento di locali e vengono pagati canoni veramente astronomici, per tutti questi motivi ritengo che la filosofia di questo disegno di legge debba essere accettata, salvo poi a procedere ad una migliore valutazione delle osservazioni che sono state fatte qui, demandando ad una Sottocommissione *ad hoc* l'approfondimento della materia.

Per quanto riguarda i rilievi mossi alla relazione illustrativa essi mi pare abbiano un valore relativo, in quanto dobbiamo tener presente, in sostanza quello che è il disposto del disegno di legge. Concordo, comunque, con la conclusione del senatore Bergamasco e cioè che le conclusioni della relazione sono un po' troppo enfatiche; tuttavia la sostanza del provvedimento è quella che si trova nei nove articoli e non incrina i grandi problemi, i grandi temi della programmazione; i problemi del progresso economico e sociale certo non vengono risolti con questo provvedimento, ma potranno tuttavia avere un modesto incentivo che può e deve essere valutato nella giusta misura.

Se la Commissione è pronta per un approfondimento in questa sede, procediamo subito, ma se ritiene che la discussione possa prolungarsi eccessivamente, forse per la speditezza dei lavori si potrebbe demandare questo compito (sempre che il Presidente sia

d'accordo) ad una apposita Sottocommissione. Il Governo si rimette al Presidente della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senza voler accedere facilmente a questa tendenza che c'è un po' da parte di tutti (scusatemi se lo osservo, ma è un problema generale e non di parte, spesso anche del Governo) di procedere a questi approfondimenti, che poi finiscono sempre con il diluirsi nel tempo con il rischio di accantonare certi disegni di legge che sarebbero invece passati, ritengo opportuno, dopo le osservazioni che sono state fatte dal senatore De Luca, che un minimo di accertamento sia necessario, però nel modo più spedito; cioè questa Sottocommissione deve fare in modo di riferire in Commissione già mercoledì prossimo. La Sottocommissione potrebbe essere costituita dallo stesso relatore, dal senatore De Luca che ha sollevato il problema, dal senatore Borraccino, dal senatore Pazienza, dal senatore Bergamasco e, direi, da tutti coloro che sono intervenuti.

Z U G N O . Solo perchè i colleghi della Sottocommissione lo tengano presente, osservo che il disegno di legge è stato presentato di concerto con il Ministro del tesoro, il che significa che quelle che sono le ripercussioni di bilancio, dal punto di vista anche formale, sono state considerate al momento della presentazione del disegno di legge.

D E L U C A . Non poteva non esserci questo concerto, perchè si prevede una spesa!

Z U G N O . Non c'era bisogno del concerto se non a questi fini e il concerto vi è stato appunto a questi fini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta, in attesa che un'apposita Sottocommissione, composta dai senatori De Luca, Borraccino, Pazienza e Bergamasco, approfondisca le questioni emerse nel corso del dibattito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina » (1360) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore De Luca, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge prende le mosse dall'articolo 11, secondo comma della legge 23 aprile 1959, n. 189, dove è stabilito che il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina che è consentito mantenere in servizio viene fissato annualmente mediante la legge di approvazione del bilancio. La legge di approvazione del bilancio per il 1971 prevedeva, all'articolo 31 che il numero degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza da mantenere in servizio per quell'esercizio finanziario fosse di 100 unità. Questa prescrizione, ripetuta puntualmente in tutte le successive leggi di approvazione dei bilanci, risulta confermata anche nella legge che approva il bilancio di previsione per il 1974 che all'articolo 39 contiene la stessa norma che ho richiamato, ossia che il numero degli ufficiali di complemento da mantenere in servizio per l'anno 1974 è pari a 100 unità.

Questa norma non ha mai avuto una sua applicazione concreta perchè doveva farle seguito quell'insieme di discipline che possono tradurre in pratica attuazione e la norma della legge n. 189 e le varie norme contenute nelle leggi di approvazione di bilancio.

Con il presente disegno di legge si intende colmare questa lacuna e soddisfare questa esigenza, in modo da poter procedere al più presto possibile al reclutamento degli

ufficiali di complemento di prima nomina, non foss'altro a partire dal 1974.

Questi ufficiali hanno compiti di carattere addestrativo, logistico, amministrativo e possono essere destinati alle specifiche funzioni istituzionali degli ufficiali in servizio permanente effettivo che provengono dai normali corsi di accademia.

Come si articola il disegno di legge al nostro esame? Anzitutto si stabilisce che il reclutamento degli ufficiali di complemento di prima nomina con il grado di sottotenente deve avvenire tra i giovani che abbiano superato un certo corso. Questo corso viene indetto ogni anno e vi si accede mediante un concorso per titoli. Possono partecipare a questo concorso i giovani che non abbiano ancora compiuto gli obblighi di leva, che non abbiamo superato il ventiseiesimo anno di età e posseggano tutti i requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza. Il titolo di studio richiesto è uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Si è previsto che il concorso per i titoli viene indetto dal Ministero delle finanze, che fisserà le norme di svolgimento del concorso stesso e che successivamente, mediante propri decreti, approverà la graduatoria, dichiarando i vincitori e stabilendo preventivamente le norme di svolgimento del corso. Viceversa è demandato alle decisioni del Comandante Generale della Guardia di finanza la emanazione dei programmi del corso stesso. Viene stabilito che la durata del corso non può superare cinque mesi e che il servizio di primo grado non potrà essere inferiore a dieci mesi. In questo modo viene data la possibilità ai giovani che desiderino assolvere gli obblighi di leva quali ufficiali di complemento della Guardia di finanza, di usufruire di un periodo di servizio pari a quello a cui sono tenuti i giovani che assolvono a tali obblighi nell'Esercito. Viene stabilito pure che il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento sarà pari a quello dell'allievo ufficiale dell'Esercito ed in ultimo viene anche previsto che restano ferme tutte le disposizioni concernenti il reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza che non prestino servizio di prima nomina. Che cosa significa questo? Che gli ufficiali della Guardia di Finanza che non prestano servizio di prima nomina sono reclutati dalle categorie dei militari in congedo del corpo, in applicazione della legge 4 ottobre 1935 n. 1961, della legge 26 agosto 1959 n. 1006, e della legge 4 agosto 1942 n. 915. Questa è la portata del presente disegno di legge; si tratta di un provvedimento semplice e lineare che credo possa meritare la nostra considerazione e la nostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Luca della sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Concordo con la relazione concisa e precisa del senatore De Luca. Non si tratta di un grosso provvedimento, ma di un provvedimento necessario, col quale si intende dare attuazione normativa alle disposizioni generali contenute in altre leggi. Infatti l'articolo 11 della legge n. 189 del 1959, recante norme sull'ordinamento della Guardia di finanza, prevede che il numero degli ufficiali di complemento consentito, in servizio di prima nomina, è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio e questa disposizione risulta recepita in tutte le leggi di bilancio, compresa quella relativa all'esercizio 1974, che fissano in 100 le unità degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina. Purtroppo queste disposizioni non hanno trovato applicazione per mancanza di disciplina legislativa riguardante il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza. Da qui nasce la necessità del provvedimento al nostro esame. Attualmente, infatti, gli ufficiali di complemento della Guardia di finanza sono reclutati esclusivamente dalle cate-

gorie dei militari in congedo. E questo è un limite oggettivo a quelle che sono le esigenze del corpo. Da qui. a nostro avviso, nasce la necessità di colmare questa lacuna legislativa, se si vuole disporre di una aliquota di ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, da impiegare in compiti di carattere addestrativo, logistico, amministrativo, in modo da destinarli poi alle specifiche funzioni di ufficiali in servizio permanente effettivo. Pertanto noi, partendo da queste considerazioni sul passato, su come si è proceduto, riteniamo necessario questo provvedimento, anche se abbiamo alcune osservazioni da fare in relazione ad alcune norme che appaiono troppo restrittive e quindi non rispondenti alle necessità che vengono avanzate. Nel disegno di legge, si stabilisce, infatti, che il reclutamento degli ufficiali di complemento sarà fatto tra i giovani che superino apposito corso allievi ufficiali. Al corso si accederà mediante concorso per titoli. Si prevede poi che questi giovani ammessi non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva, che non abbiano superato il 26° anno di età ed infine siano provvisti dei diplomi di laurea indicati alla lettera *c*) dell'articolo 1: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, eccetera. A noi pare che in tal modo si ponga un limite oggettivo al reclutamento, un limite che potrebbe apparire una vera e propria discriminazione a danno di determinate categorie di giovani. A nostro avviso l'articolo 1, nella sua attuale formulazione, appare limitativo e selettivo e noi vorremmo eliminare questo motivo di preoccupazione, in quanto i partecipanti ai corsi dovranno dimostrare le proprie effettive capacità, la propria idoneità ai compiti d'istituto frequentando i corsi stessi. Quindi non appare giusto decidere sull'accertamento delle capacità dei candidati prima di ammetterli ai corsi: occorre cioè evitare di trasformare gli ufficiali della Guardia di finanza in una *élite*, nominando, invece, quelli che mostrano di possedere effettive capacità. Non si tratta d'altro canto di un corpo molto numeroso. Infatti abbiamo 40 726 unità in tutto il territorio e sarebbe sbagliato concepirlo come un corpo di *élite* al servizio dello Stato. In particolare ci sembra poi eccessivamente restrittiva la disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'articolo 1 dove è richiesto il diploma di laurea per l'ammissione al corso: ed a questo proposito vogliamo presentare un emendamento inteso a consentire l'ammissione anche ai giovani provvisti del diploma di scuola media superiore. Un altro rilievo che muoviamo riguarda il trattamento economico riservato agli allievi, che è rapportato a quello degli ufficiali di complemento dell'Esercito. Ora la Guardia di finanza è un corpo con compiti particolari dove si chiede molto di più che non nell'Esercito. E, mi pare, dovremmo tenerne conto riconoscendo un trattamento economico diverso, differenziato. Infatti, rapportare il trattamento economico degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza a quello degli ufficiali di complemento dell'Esercito, precostituisce un limite inopportuno ai fini di una incentivazione del reclutamento dei primi, dei quali al momento si ha oggettivo bisogno. A tal fine si propone di riconoscere agli ufficiali di complemento della Fuardia di finanza il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali che frequentano l'Accademia di questo corso. Con queste considerazioni e con l'emendamento, per quanto riguarda il reclutamento, alla lettera *c*) dell'articolo 1, esprimiamo parere favorevole al disegno di legge nel suo complesso, sottolineando, al contempo, la necessità di approfondire e discutere queste nostre preoccupazioni, allo scopo di formulare un provvedimento più completo e che risponda meglio alle esigenze del corpo della Guardia di finanza.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei subito entrare nel merito di una delle osservazioni che sono state fatte dal collega Marangoni e cioè quella relativa alla necessità che i reclutandi siano muniti di diploma di laurea. Il collega Marangoni ritiene che questo requisito sia limitativo in quanto impedirebbe a molti giovani di entrare a far parte della Guardia di finanza in qualità di ufficiali di complemen-

to, precludendo loro la possibilità di essere ammessi al concorso. Io mi permetterei di fare presente questo: i compiti svolti dagli ufficiali della Guardia di finanza non sono un semplice servizio di tipo militare. È un servizio sì militare, ma nello stesso tempo anche di particolare rilevanza tecnica. Non si tratta soltanto di mere operazioni materiali alla portata di tutti, ma si tratta di attività per le quali occorre una specifica preparazione. Ora gli ufficiali della Guardia di finanza per poter diventare tali, hanno bisogno di frequentare l'Accademia della Guardia di finanza, la quale comporta lo studio di tutta una serie di materie giuridiche e tecniche che sono indispensabili affinchè il servizio sia prestato conformemente alle esigenze di questo corpo. Ora, se per gli ufficiali vi è una Accademia con materie particolari giuridiche e tecniche, a differenza degli altri corpi militari, questo significa che la preparazione deve avere un carattere speciale; ora non è concepibile che questa preparazione così delicata e particolare possa essere acquisita da giovani che frequentano un corso di soli 5 mesi, perchè il disegno di legge stabilisce che il corso non può avere durata superiore a 5 mesi. Come fa un semplice diplomato in 5 mesi ad acquisire nozioni di carattere giuridico, di carattere tributario eccetera? Ecco la ragione per cui, a mio giudizio, l'ufficiale di complemento del corpo della Guardia di finanza, un ufficiale che è chiamato a prestare servizio presso dogane, alle frontiere, con funzioni estremamente specializzate, deve avere un titolo di studio superiore.

Pur considerato che questi sono ufficiali di complemento, bisogna ricordare che nel momento in cui sorge l'esigenza occorre poterli utilizzare senza remore. Io mi domando come dei giovani che non hanno la preparazione giuridica di base, quale prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 2 (cioè il possesso di diplomi di laurea in materie che sono soprattutto di carattere giuridico-economico), possano essere in grado di far fronte ai compiti connessi al servizio di ufficiale della Guardia di finanza. Ecco perchè ritengo doveroso mantenere il requisito previsto dal disegno di legge, in quanto vi è una esigenza di preparazione che soltanto questi ufficiali hanno. Riguardo ai profili tecnici della preparazione ritengo che vi sia un divario notevole tra questi ufficiali e quelli dei Carabinieri: anche questi ultimi svolgono mansioni particolarmente delicate in materia di polizia giudiziaria, ma ad essi non sono richieste nozioni così specialistiche.

Quindi credo che, proprio per la particolare struttura del Corpo e per i servizi veramente delicati demandati agli ufficiali della Guardia di finanza, occorra questa preparazione specifica che, al contrario, non si domanda a coloro che provengono dall'Accademia, dove si impartisce un insegnamento che è già a livello universitario. Pertanto sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Marangoni.

Approfitto dell'occasione per sottolineare come, a mio giudizio, il Governo debba porsi il problema del potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, anche per quanto riguarda gli organici. Le mansioni affidate a questo Corpo sono sempre più pressanti e delicate e di un volume tale da richiedere un aumento degli organici. Noi oggi chiediamo a questo Corpo molto di più di quanto non si sia chiesto in passato, basti pensare alle verifiche imposte da nuove situazioni negli aeroporti, all'impegno connesso alle indagini per la repressione del commercio della droga, al controllo per il movimento di valuta e per le sofisticazioni di carattere alimentare, alle verifiche relative alla regolamentazione degli scambi di prodotti all'interno del mercato comune, senza parlare, poi, dei nuovi compiti connessi alla riforma tributaria. Se dovessimo fare oggi una verifica dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, purtroppo constateremmo un risultato negativo perchè non si è potuto, proprio per mancanza di forze disponibili, effettuare i controlli all'interno delle grosse aziende, essendo stata distolta gran parte del personale disponibile per altre mansioni, altrettanto urgenti e indispensabili.

Per questi motivi, considerato lo sviluppo della nostra economia e l'esigenza di poter operare delle verifiche soprattutto in campo fiscale in attuazione della riforma, credo che si debba auspicare il potenziamento

della Guardia di finanza sia per quanto riguarda gli ufficiali, sia e soprattutto per quanto si riferisce ai sottufficiali che sono poi quelli che operano più estesamente nelle zone periferiche del Paese, ma anche per quanto concerne i militari di truppa. È un auspicio che mi permetto di esprimere in questa sede al Governo, con l'augurio che questo prenda quanto prima una iniziativa in tal senso.

P O E R I O . Prendo la parola a sostegno dell'emendamento presentato dal senatore Marangoni e che anche io ho sottoscritto.

La lettera *c*) dell'articolo 2 prefigura una scelta di classe, nel senso che affida non alla capacità e all'intelligenza del soggetto, ma alle possibilità economiche della famiglia il raggiungimento di determinati fini.

Quando si fa l'elenco specifico delle lauree che costituiscono titolo di ammissione ai corsi per ufficiale di complemento della Guardia di finanza, si limita oggettivamente il campo della scelta, poichè lo si restringe a coloro che hanno avuto la possibilità di conseguire quel determinato tipo di laurea. Ciò non mi sembra giusto, anche perchè viene a costituire un precedente che non sappiamo quali ripercussioni potrà avere nella formazione di tutti i quadri dell'Esercito. Noi non possiamo essere d'accordo con questo criterio di scelta che sottintende una discriminazione di classe nell'assetto organizzativo di un importante apparato militare. Nè regge la giustificazione portata poc'anzi dal collega Segnana quando diceva che gli elementi che hanno conseguito un titolo di scuola media superiore non sono qualificati nè idonei ad espletare simili mansioni. Ma allora un ragioniere, che ha tutta la formazione specifica per svolgere una siffatta attività, non lo vogliamo ammettere ai corsi per allievi ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza? Non vogliamo ammettervi nemmeno un perito commerciale? E mi fermo qui, perchè non intendo elencare tutti i possibili diplomi. A nostro giudizio una simile argomentazione non regge neppure sul piano della costituzionalità, perchè la prefigurazione del requisito di ammissione al concorso non può essere rappresentata dalla laurea, ma dalla capacità e dall'attitudine.

Altro discorso si deve fare per gli ufficiali provenienti dall'Accademia, dove si va per ottenere una specializzazione e vi si accede attraverso un concorso che rappresenta una selezione preventiva sulla base delle attitudini morali e fisiche e delle condizioni intellettive e di preparazione del candidato. Quindi, per quanto riguarda gli ufficiali dell'Accademia, il discorso è diverso e non voglio farlo, nè il senatore Marangoni, presentando l'emendamento in discussione, ha inteso farlo. Pertanto noi ci batteremo affinchè il disegno di legge non venga approvato nell'attuale formulazione, che desta due ordine di preoccupazioni: in primo luogo esso prefigura a priori una sorta di selezione di classe che noi reputiamo inaccettabile, e, in secondo luogo, perchè non possiamo valutare le ripercussioni che un simile precedente potrebbe evere sugli altri settori del reclutamento delle Forze armate del nostro Paese.

A S S I R E L L I . Ho seguito con molta attenzione la discussione fin qui svoltasi per potermi rendere conto se le obiezioni fatte — pro e contro — potevano indurmi e cambiare parere.

Ritengo che, così come è stato presentato, l'emendamento del senatore Marangoni non possa essere accolto, perchè la legge non impone genericamente il requisito del possesso di una laurea qualsiasi: un ingegnere, infatti, non può concorrere, come non può concorrere un architetto o un medico. La legge invece parla specificamente di alcuni tipi di lauree che assicurano una soddisfacente preparazione di base per l'assolvimento di mansioni ben determinate. In linea di fatto io sono d'accordo nel dire che non è la laurea che fa l'uomo, anche se essa può rappresentare una base per poter sviluppare più organicamente il processo conoscitivo; in definitiva posso tranquillamente affermare che il « pezzo di carta » non dice niente. Ma qui si chiede un determinato tipo di preparazione e allora la questione princi-

pale non è quella della divisione classista. Inoltre l'accesso al corso di laurea oggi non è poi tanto difficile, fra borse di studio ed altro ci si arriva ampiamente, per cui il censo non rappresenta più una preclusione. Anzi direi fra l'altro che le discipline indicate nella lettera *c*) dell'articolo 1 sono quelle per le quali non c'è obbligo di frequenza; siccome si è fatto cenno ad una possibile discriminazione sulla base del censo, credo che queste discipline siano, dal punto di vista delle classi, quelle a cui con più facilità possono accedere quei giovani che non hanno la possibilità di dedicarsi a studi lunghi, per i quali occorrono 5-6 anni con obbligo di frequenza, eccetera. Quindi, per tutti questi motivi sono d'accordo col senatore Segnana sul provvedimento stesso e quindi sull'opportunità di lasciare le cose come stanno.

S E G N A N A . Per i medici di complemento non ci vuole la laurea in medicina?

M A R A N G O N I . Quelli devono fare i medici, ma queste mansioni possono essere benissimo espletate da un ragioniere, da un perito commerciale.

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Onorevole, mi sembra che i problemi sollevati dal collega Marangoni siano due: uno riguarda il trattamento economico e l'altro, sostenuto anche dal collega Poerio, riguarda la possibilità di accesso ai corsi anche da parte dei diplomati o, almeno, di alcuni diplomati. Per quanto riguarda il trattamneto economico, io sarei d'accordo col concetto espresso dal collega Marangoni, tanto più d'accordo, in quanto esso, almeno in linea di principio, rende inopportuno lo emendamento proposto. E se cade l'emendamento c'è una ragione di più per essere d'accordo. Qui si parla infatti di laureati con qualifiche specifiche e sarebbe giusto un trattamento diverso da quello che è riservato agli ufficiali di complemento di prima nomina nell'Esercito. Non so comunque se le condizioni del bilancio permettano questo. Per quanto riguarda la questione sollevata, sotto l'aspetto pratico prima e teorico poi, dai senatori Marangoni e Poerio e contraddetta dai senatori Segnana e Assirelli, io debbo con profondo dispiacere dissentire da quanto hanno detto i colleghi di parte comunista. Penso infatti che se indagassimo statisticamente sull'estrazione sociale dei laureati in queste discipline rileveremmo la loro appartenenza a classi diciamo popolari e non privilegiate. In secondo luogo, ritengo che il livello culturale di tutti gli ufficiali della Guardia di finanza debba essere necessariamente alto.

La Guardia di finanza costituisce un'*élite*, ma nel senso della cultura, e ciò è giustificato dai particolari compiti che essa svolge. Si è fatto cenno alla riforma tributaria, al complesso di leggi che a mio parere non può non essere facilmente acquisito e dominato, soprattutto di fronte a talune esigenze di natura pratica, perchè coloro che hanno l'abitudine di frodare sono molto agguerriti e meritano un'altra laurea nella scienza della frode.

Ammetto che un ragioniere o un perito commerciale abbiano delle nozioni culturali di base sufficienti per comprendere quello che si deve acquisire nei corsi allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza; ma nel caso specifico rilevo, innanzitutto, che i corsi sono di natura complementare perchè hanno una durata limitata; in secondo luogo, che non si tratta di superare un esame per l'ammissione ai corsi medesimi, ma un concorso per titoli.

P O E R I O . A maggior ragione è valida la nostra tesi!

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Se ai corsi si accedesse attraverso un esame, io ammetterei la possibilità di accesso anche per coloro che fossero in possesso del titolo di scuola media; ma siccome si tratta — ripeto — di superare un concorso per titoli, la prima garanzia non può essere data che dal titolo di studio che oggi è costituito dalla laurea. Sulla base dell'attuale ordinamento, penso pertanto che possiamo senz'altro accettare l'attuale formulazione del meccani-

smo di selezione per l'ammissione ai corsi, anche se il collega Assirelli ha fatto delle precisazioni che si possono condividere. Perciò sono dell'idea di respingere l'emendamento presentato.

Z U G N O . Vorrei fare soltanto una considerazione sull'emendamento proposto. In tutte le categorie degli altri Corpi militari si usa lo stesso criterio, quindi accettando l'emendamento si creerebbe veramente una sperequazione.

B O R S A R I Chi lo ha detto? Il possesso di qualsiasi diploma di scuola media superiore costituisce titolo per l'ammissione al corso allievi ufficiali.

Z U G N O . Anche per quanto riguarda l'Accademia?

B O R S A R I . Anche per l'Accademia.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il senatore Marangoni dovesse mantenere l'emendamento dovrei esprimere parere contrario; tuttavia io mi auguro che, come d'altra parte è già avvenuto alla Camera dei deputati, sulla base delle cose che sono state dette e di quelle che mi permetterò di aggiungere il senatore Marangoni si convinca della validità degli argomenti che sono stati e che saranno ancora da me sottolineati Quindi mi auguro in definitiva che l'emendamento possa essere ritirato, anche perchè mi sembra che non trovi giustificazione l'osservazione del senatore Poerio allorquando egli afferma che limitare a determinati tipi di laurea la possibilità di accesso a questi corsi per ufficiali di complemento costituisce una scelta di classe.

Infatti, proprio nel Corpo della guardia di finanza — come gli onorevoli senatori certamente sanno — una parte di posti destinati agli ufficiali effettivi viene per legge riservata esclusivamente ai sottufficiali che si distinguano per particolari meriti, per capacità e per gli esami che sono chiamati a sostenere. Credo che questo non avvenga in nessun Corpo, in nessuna Arma dell'esercito del nostro Paese. Quindi, la questione sollevata dal senatore Poerio non penso che possa essere sostenuta, anche perchè (l'argomento è stato sottolineato alla fine dal senatore De Luca) il ventaglio delle lauree è talmente ampio da escludere qualsiasi discriminazione.

Si tratta invero di tredici diplomi di laurea che vengono indicati, ma in definitiva di venti discipline perchè vi sono diplomi di laurea che si spezzettano addirittura in due o più discipline. Pertanto, estendere il diritto di accesso a questi corsi ai giovani che abbiano conseguito un diploma di laurea tra i tredici tipi che qui vengono previsti, credo che sia la dimostrazione dell'ampia visione che ha ispirato il Ministro delle finanze nel presentare il disegno di legge.

E non è stato trascurato il fatto, come è stato giustamente ricordato dai senatori Assirelli e De Luca, che oggi non è più come una volta quando coloro che frequentavano i corsi di laurea qui indicati erano 50 o poco più: oggi, infatti, gli studenti sono oltre 500 mila, e buona parte dei giovani che frequentano sciente politiche e giurisprudenza sono anche studenti lavoratori.

P O E R I O . Solo l'8 per cento degli studenti lavoratori arriva a laurearsi.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma mi auguro che questa percentuale aumenti, perchè credo che noi dobbiamo tendere a far sì che tutti i giovani studenti lavoratori possano conseguire il diploma di laurea.

Ma a parte queste considerazioni di carattere generale, vi sono alcune osservazioni di carattere più specificamente tecnico che vorrei fare. È vero che il reclutamento di questi ufficiali di complemento viene effettuato al fine di destinarli prevalentemente a compiti amministrativi e addestrativi; però non si esclude che gli stessi ufficiali di complemento possano anche assolvere veri e propri compiti di istituto. Infatti, una volta divenuti ufficiali della Guardia di finanza, questi giovani ricevono a tutti gli effetti l'attribuzione di compiti propri degli ufficiali di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. Sotto questo

aspetto, quindi, mi sembra che una preparazione di base sufficiente e tranquillizzante sia indispensabile. Ma anche se essi non dovessero essere destinati a questi compiti di istituto, il solo fatto che già si prevede di destinarli a compiti addestrativi, per cui saranno gli ufficiali che dovranno preparare i finanzieri e i sottufficiali, rende evidente la necessità che siano in possesso di una particolare preparazione professionale.

A proposito di preparazione professionale, desidero far presente che il corpo della Guardia di finanza si caratterizza per un elevato grado di specializzazione. A differenza di tutti gli altri ufficiali delle Forze armate che assolvono compiti prevalentemente militari, gli ufficiali della Guardia di finanza sono destinati a compiti del tutto particolari, a compiti di istituto propri della polizia tributaria. Non potendo il corso avere una durata superiore a cinque mesi, penso sia molto importante che questi giovani abbiano una base culturale tale che consenta loro di svolgere queste importanti funzioni.

D'altra parte, giova ricordare che gli ufficiali di complemento che entrano a far parte del Commissariato militare debbono essere in possesso dei diplomi di laurea che sono stati esplicitamente richiamati alla lettera *c*) dell'articolo 1. Ora, non dico che per analogia qui si debba seguire lo stesso criterio, ma rilevo soltanto che, se nel corpo del Commissariato è consentito l'accesso agli ufficiali di complemento solo se essi siano in possesso di determinati diplomi di laurea, a maggiore ragione ciò si deve pretendere per la Guardia di finanza.

Un'altra considerazione che vorrei fare deriva dalle ultime esperienze. Come certamente gli onorevoli senatori sanno, in questi ultimi mesi la Guardia di finanza è stata adibita a compiti che non sono proprio quelli di istituto. È accaduto, ad esempio, che nel campo dei controlli per gli oli minerali, per i prezzi, eccetera, le mansioni di indagine sono state svolte dalla Pubblica sicurezza o dai Carabinieri solo ad *adiuvandum*, proprio perchè si è ritenuto di doverle affidare alla Guardia di finanza. Di conseguenza si è avuta una specie di paralisi, non potendo gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza assolvere ai propri compiti che sono poi quelli di controllare e colpire le evasioni fiscali e quindi fare affluire il denaro necessario alle esigenze della collettività.

Ora, di fronte a questa situazione, credo che sia molto importante che il disegno di legge venga approvato con sollecitudine; così come credo sia molto importante tener presente che, se dovesse continuare lo stato di cose che si è verificato in questo ultimo periodo, anche i giovani provenienti dal complemento dovrebbero essere destinati ad assolvere mansioni che, ripeto, dovrebbero invece competere prevalentemente ai Carabinieri e alla Polizia.

Ma se il Governo e l'Autorità giudiziaria hanno ritenuto, in deroga a quelli che sono i loro orientamenti, di affidare alla Guardia di finanza il controllo sugli stocchaggi, sui prezzi, eccetera, lo hanno fatto proprio perchè avevano bisogno di personale di polizia particolarmente preparato come quello della Guardia di finanza per le scuole specifiche frequentate.

La seconda considerazione è quella avanzata dal senatore Marangoni, che riguarda un trattamento economico superiore. Non avrei nessuna difficoltà a dichiararmi d'accordo con questa richiesta dal momento che si tratta di un aumento molto limitato, 1158 lire al giorno, cioè 35.000 lire al mese; ma a prescindere dalla questione di bilancio, rimane il fatto che se un emendamento del genere dovesse essere accolto il provvedimento dovrebbe ritornare alla Camera e perderemmo altro tempo. Comunque, a proposito di quest'argomento, qualora il senatore Marangoni dovesse tradurlo in un emendamento vero e proprio, il Governo pur avendo queste preoccupazioni si rimetterebbe alla Commissione, dato che l'entità della somma è modesta e non credo che rappresenterebbe un incentivo per i giovani che intendono accedere ai corsi per ufficiale di complemento, i quali invece hanno l'obiettivo di migliorare la loro preparazione culturale e acquisire un titolo che domani potranno utilizzare al momento della loro immissione nella via civile, an-

che come consulenti tributari. Abbiamo già numerosi precedenti di personale che è andato in pensione, ad esempio con la legge sull'esodo dell'alta burocrazia e che non si è messo affatto in pensione ma è passato addirittura nel campo avversario. Ciò non si verificherà nel caso in esame perchè si tratta di giovani e non è possibile fare paragoni.

Un'ultima considerazione l'abbiamo ascoltata dal senatore Segnana, il quale ha detto che bisognerebbe ulteriormente potenziare la Guardia di finanza. Sono d'accordo, ma credo che dovremmo avere anche il coraggio di affrontare il problema non tanto da un punto di vista numerico, quanto di qualità, perchè alla fine del 1975, il 1° gennaio 1976, come sapete, viene a cadere il regime di monopolio per l'entrata in vigore delle norme della Comunità economica europea. Quindi, non avremo bisogno del bravo finanziere ai varchi o alla frontiera, ma avremo bisogno di un corpo di guardie di finanza altamente specializzato che sappia leggere nei bilanci, il che non è poca cosa. Pertanto, e gli avvenimenti di questi giorni confermano quanto abbiamo ripetuto dal banco della maggioranza e dell'opposizione, vi è la necessità che il braccio secolare dell'amministrazione finanziaria sia formato da personale altamente qualificato, altamente specializzato. Si potrebbero fare altre considerazioni e altri discorsi sui quali non mi soffermo e prego i colleghi del Gruppo comunista, se ritengono le argomentazioni, non tanto le mie quanto quelle sollevate in modo sereno da tutte le parti, tali da sgomberare il compo dal sospetto di un reclutamento di classe che non è nella nostra intenzione, di ritirare l'emendamento, perchè mi dispiacerebbe che ci fosse un pronunciamento di reiezione quando gli argomenti sono seri, come d'altra parte sono seri gli argomenti introdotti per sostenere la tesi contraria. Trattandosi di un corpo specializzato e tecnico credo che 13 diplomi di laurea concernenti 20 discipline aprano notevoli possibilità e un largo ventaglio di scelte a questi giovani per accedere alla carica di ufficiale di complemento della Guardia di finanza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i giovani che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il corso non può avere durata superiore a mesi cinque.

La durata del servizio di prima nomina è determinata dal Ministro per le finanze e non può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Il senatore Marangoni ha presentato al secondo comma un emendamento tendente a sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) siano provvisti di laurea o di diploma di scuola media superiore ».

M A R A N G O N I . Abbiamo già illustrato l'emendamento e non ci convincono pienamente le argomentazioni in senso contrario dei colleghi intervenuti; saremmo stati disposti a ritirarlo se avessimo intravisto la possibilità di approvazione di un emenda-

mento subordinato che includesse i periti commerciali, ma se questa possibilità non esiste noi ne facciamo una questione di principio e non possiamo ritirare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Marangoni, di cui ho testè dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo è indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I relativi programmi sono determinati dal comandante generale.

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro per le finanze.

Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'esercito.

(*È approvato*).

Art. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO